

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA FRUIBILITA' TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI VERGIATE

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VERGIATE E.....

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede comunale di Via Cavallotti n.46 in Vergiate,

TRA

Il COMUNE DI VERGIATE, Ente pubblico, di seguito per brevità denominato Comune o Ente erogatore, con sede in Vergiate, Via Cavallotti n° 46 codice fiscale 00309430122, , rappresentato nel presente atto dalla Dott.ssa Cristina Fontana in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e responsabile del trattamento della banca dati anagrafica nonché della presente convenzione e della sua esecuzione, legittimata a stipulare in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n°118 del 16/12/2014 e ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto L.vo 267/2000 e che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta

E

(denominazione Ente).....
con sede in
indirizzo.....
codice fiscaledi seguito per
brevità denominato Contraente o Ente fruitore, rappresentato nel presente atto
da.....
nat_a.....il , nella sua qualità di
..... che agisce nel presente atto, in nome e
per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta, nonché quale responsabile della
convenzione e della sua esecuzione,

PREMESSO CHE

con nota del / / protocollo N°..... in data....., che costituisce parte integrante della presente convenzione, il Contraente chiedeva di aderire alla convenzione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Vergiate, al fine di adempiere ai propri compiti normativi ed istituzionali;

VALUTATA

la legittimità della richiesta presentata, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta dalla suddetta pubblica amministrazione/società concessionaria – incaricata del servizio/organismo di diritto pubblico;

Vista la Legge 24/12/1954 n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 “Regolamento anagrafico della popolazione residente” ed in particolare:

l'art. 18 (articolo sostituito dal DPR 30 luglio 2012 n. 154) che ha introdotto il principio della “residenza in tempo reale” - procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica –

1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe, effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni(...),

l'art. 18-bis (introdotto dal D.P.R. 30 luglio 2012 n.154) – accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti –

1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), b), e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro Comune, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 20 della legge citata. 2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione. 3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione (...)

l'art. 37, che definisce gli organi pubblici cui è consentita la consultazione dei dati anagrafici e le corrette modalità di accesso;

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare:

Art. 3-bis (Uso della telematica) *1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.*

Art. 18 (Autocertificazione) *2. I documenti attestanti fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero*

sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa ed in particolare gli articoli 16-40-43-71:

articolo 16) “Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi” al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite;

articolo 40) “Certificati” 01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;

articolo 43) “Accertamenti d'ufficio” 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente, 4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Articolo 71) “modalità dei controlli” 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

Art. 11 (modalità del trattamento e requisiti dei dati) 1. I dati personali oggetto di trattamento sono a) trattati in modo lecito e secondo correttezza, b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, c) esatti e, se necessario, aggiornati, d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento) 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. 5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti

pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

Art. 28 (Titolare del trattamento) 1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 29 (Responsabile del trattamento) 1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. 2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

Art. 30 (Incaricati del trattamento) 1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Art. 31 (Obblighi di sicurezza) 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Art. 34 (Trattamento con strumenti elettronici) 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; (g...);

Visto il decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

Art. 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa) 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. 2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza (...). 5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche (...).

Art. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni) 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.

Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni) 1. l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria (...) (...).

Art. 58 (Modalità della fruibilità del dato) 1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato. 2. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (...)

Vista la legge n. 183 del 12-11-2011, art 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14, "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazione sostitutive di cui all'art. 15, della Legge 12 novembre 2011, n. 183

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) in particolare

Art. 35 (Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati) 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CAD (codice dell'amministrazione digitale); c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Viste le linee guida redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale (DigitPA) per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni versione 2.0 giugno 2013 per la stesura delle convenzioni. per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale ed **il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali datato 4 luglio 2013** con il quale la predetta Autorità ha espresso propri orientamenti in ordine alla stesura delle sopra richiamate linee guida;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 118 del 16/12/2014 con la quale si approvava, in virtù delle normative sopraindicate, il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse e definizioni

La narrativa che precede, la richiesta di adesione alla convenzione, l'allegato tecnico, costituiscono parte integrante del presente atto.

Ai fini della presente convenzione si intende per:

- Ente erogatore: L'amministrazione municipale di Vergiate – titolare della banca dati anagrafica accessibile per via telematica in base ad apposita convenzione, che ha la responsabilità della raccolta, conservazione e trattamento del dato;

- Ente fruitore: la pubblica amministrazione, l'organismo di diritto pubblico, il concessionario e il gestore di un servizio pubblico, che abbia necessità di accedere alle informazioni anagrafiche per finalità istituzionali di rilevante interesse per il cittadino, con collegamento telematico tramite la rete internet, secondo le regole e le modalità previste dalla presente convenzione ;

Accessibilità telematica ai dati anagrafici : la possibilità di accedere, attraverso il sito istituzionale dell'Ente erogatore, ai dati personali (escludendo i dati sensibili e giudiziari) desumibili dai registri dell'Anagrafe della popolazione Residente (APR) e dei Cittadini italiani Residenti all'Estero (AIRE);

Dato in fruibilità: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione o ente; il trasferimento del dato non modifica la sua titolarità;

Visura anagrafica: documento informatico erogato, ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, dal sistema informativo del Comune di Vergiate, avente forza probatoria di cui all'art. 2712 c.c. "riproduzione informatica" e contenente informazioni anagrafiche certificate per le pubbliche amministrazioni e concessionari e gestori di pubblici servizi.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

Il Comune, come sopra rappresentato, autorizza l'Ente fruitore, come sopra rappresentato, che accetta, all'accesso alla banca dati informatica degli archivi anagrafici, APR (anagrafe della popolazione residente) ed AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) per le specifiche finalità istituzionali precisate nella

domanda di adesione alla convenzione, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite.

A tal fine l'Ente fruitore si impegna ad utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione/fruizione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale.

ART. 3 – Dati oggetto della consultazione/fruizione)

In relazione alle finalità istituzionali perseguite sono possibili tre diversi livelli di accesso secondo i seguenti criteri:

1. *livello base* (art. 33, comma 1., DPR 223/1989) ovvero dati anagrafici relativi al nome, cognome, luogo e data di nascita, alla residenza, allo stato di famiglia al codice fiscale;
2. *livello intermedio* (art. 33, comma 2., DPR 223/1989) ovvero dati anagrafici del livello 1. completati con cittadinanza e stato civile;
3. *livello completo* totalità dei dati conservati nelle schede anagrafiche informatiche quindi livelli 1 e 2 ed ulteriori informazioni (ad esempio numero e data di rilascio della carta d'identità, titolo di soggiorno per stranieri).

Il dato anagrafico è aggiornato alla data della consultazione salvo i casi di ripristino o annullamento della posizione anagrafica precedente a seguito di esito negativo del procedimento anagrafico di iscrizione/cancellazione/cambio via ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 18bis del DPR 223/89 richiamati in premessa.

L'Ente fruitore si impegna altresì a non richiedere al Comune controlli sulle dichiarazioni dei cittadini inerenti le autocertificazioni, che possano essere soddisfatti tramite l'accesso telematico alla banca dati.

La storicità del dato anagrafico informatico decorre dal 3 giugno 1998.

Le richieste motivate di certificati/visure/stampe selettive non erogabili dal sistema informativo comunale e quelle storiche dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune (comunevergiate@legalmail.it)

ART. 4 – Modalità di accesso, misure di sicurezza e riservatezza delle informazioni

Il Comune consente l'accesso telematico tramite la rete Internet ed il proprio sito istituzionale ad un servizio di consultazione ed interrogazione anagrafica "anagrafe on-line" che rende disponibili le informazioni sotto forma di visure in base al livello di accesso richiesto.

L'accesso ai dati anagrafici è disciplinato dal quadro normativo in premessa e dall'allegato tecnico.

Non è consentito duplicare, riprodurre, cedere e diffondere i dati contenuti nella banca dati, comunicarli a soggetti non autorizzati o utilizzarli per fini diversi da quelli dichiarati e contemplati nella presente convenzione.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

Le credenziali di accesso saranno consegnate in busta chiusa al Responsabile del trattamento e agli Incaricati.

La password provvisoria deve essere modificata al primo ingresso.

Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

Il Responsabile dei Servizi Demografici, in qualità di responsabile del trattamento dei dati anagrafici/informatici, designato dal Sindaco, si configura come responsabile della convenzione e della sua esecuzione anche per le valutazioni e verifiche amministrative di accesso ai dati anagrafici.

ART. 5 – Titolarità della banca dati

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate nella banca dati anagrafica e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune, ai sensi dell'art. 58, comma 1 del CAD il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo.

Conseguentemente il soggetto richiedente, ovvero l'Ente fruitore, si impegna a non cedere a terzi i dati cui accede attraverso la Convenzione.

Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

L'Ente fruitore cui vengono comunicati i dati personali in virtù della presente convenzione, è a sua volta titolare del trattamento dei dati oggetto di comunicazione da parte dell'Ente erogatore

ART. 6 – Responsabile del trattamento e nomina degli incaricati

L'Ente fruitore si impegna ad individuare, designare e comunicare al Comune il nominativo del responsabile del trattamento dei dati alla cui nomina il Comune di Vergiate provvederà ai sensi del d.lgs 196/2003 con specifico atto il cui al fac-simile è allegato allo schema di convenzione.

In caso di sostituzione del responsabile, l'Ente fruitore si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo responsabile al Comune che provvederà alla nuova nomina.

Il responsabile del trattamento avrà il compito di identificare e nominare, utilizzando l'apposito modulo, gli operatori incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali osservando scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare.

L'Ente fruitore si impegna a comunicare al Comune l'elenco degli incaricati che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare i propri utenti sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione.

L'Ente provvederà preliminarmente ad incaricare del trattamento ogni operatore che deve essere abilitato all'interrogazione della banca dati anagrafica.

ART. 7 – Obblighi, limitazioni e responsabilità

L'ente fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali trattate.

Il Comune di Vergiate è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinti alla banca dati dell'anagrafe del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

ART. 8 – Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli incaricati di cui all'art.6 dotati dei propri identificativi.

Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'utente designato.

Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate in appositi "files di log".

Detti files possono essere oggetto di trattamento per attività di monitoraggio e controllo da parte dell'ente erogatore, possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti.

La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal d.lgs. 196/2003.

Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

ART. 9 – Oneri economici.

L'accessibilità e la fruibilità in rete dei dati dell'anagrafe comunale è senza oneri economici.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del CAD non sono previsti oneri economici per l'esecuzione della convenzione.

L'accesso via web alla banca dati anagrafica è gratuito mentre sono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

ART. 10 – Spese contrattuali e registrazione.

Non sono previste spese contrattuali.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata del DPR 26.4.1986, n. 131.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese di una sua eventuale registrazione con applicazione dell'imposta di registrazione sono a carico del richiedente.

La convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella B allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642;

ART. 11 – Foro competente.

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente fruitore in corso di vigenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Busto Arsizio.

ART. 12 – Comunicazione.

Il Comune si impegna a comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale (protocollo@pec.agid.gov.it) l'avvenuta stipula della presente convenzione ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), ai fini dell'attività di monitoraggio ivi prevista, segnalando le seguenti informazioni:

Erogatore	Banca dati di riferimento	Fruitore	Norme legittimanti l'accesso	Tipo di accesso/servizio	Data della convenzione	Durata

Le parti danno atto e convengono che il Comune di Vergiate si riserva di recedere dalla convenzione per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che l'Ente fruitore, debitamente informato con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo dal Comune, nel caso in cui il Comune ovvero le Autorità di controllo e garanzia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, DigitPA o altri), anche nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del CAD, ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri profili di non congruità o segnalino eccezioni di altra natura.

Le parti convengono la modifica o l'integrazione della presente convenzione a seguito di eventuali rilievi/richieste dalle Autorità garanti di cui sopra.

ART. 13 – Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà durata di un anno dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito per altri tre anni.

ART. 14 – Informativa.

Le parti dichiarano di essersi scambiati la reciproca informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003

Letto, approvato e sottoscritto _____